



# ***Comune di Nuoro***

## **STATUTO**

*Aggiornato con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 28.09.2010*

INDICE

STATUTO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Capo I - La Comunità, l'Autonomia, lo Statuto

Art. 1 - La Comunità e l'Autonomia

Art. 2 - Lo statuto

Capo II - Il Comune

Art. 3 - Principi

Art. 4 - Le funzioni

Art. 5 - L'attività amministrativa

Art. 6 - Territorio, sede comunale, stemma e gonfalone

Capo III - La potestà regolamentare

Art. 7 - I regolamenti comunali

Capo IV - Le funzioni di programmazione e pianificazione

Art. 8 - Programmazione e pianificazione

Capo V - Collaborazione e rapporti con altri enti

Art. 9 - Collaborazione e rapporti con altri enti

Art. 10 - Lo Stato

Art. 11 - La Regione

Art. 12 - La Provincia

Art. 13 - La Comunità montana

TITOLO II - GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Capo I - Gli organi del Comune

Sezione I - Gli organi di governo

Art. 14 - Consiglio, Giunta, Sindaco

Sezione II - Promozione della lingua sarda

Art. 15 - Uso della lingua sarda

Capo II - Il Consiglio comunale

Sezione I - Attribuzioni del Consiglio

Art. 16 - Ruolo e competenze generali

Art. 17 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Art. 18 - Funzioni di controllo politico-amministrativo

Sezione II - Gli organi del Consiglio

Art. 19 - L'ufficio di presidenza del Consiglio comunale

Art. 20 - Attribuzioni del presidente del consiglio

Art. 21 - Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali

Art. 22 - Decadenza e dimissioni dei consiglieri

Art. 23 - I gruppi consiliari

Art. 24 - La conferenza dei capigruppo

Art. 25 - Commissioni consiliari permanenti

Art. 26 - Commissioni speciali e comunali

Art. 27 - Commissione delle Pari opportunità

Art. 28 - Commissione alle politiche giovanili

Sezione III - Norme di organizzazione del consiglio

Art. 29 - Norme generali di funzionamento

Art. 30 - Prima adunanza

Art. 31 - Spese per le campagne elettorali

Capo III - La Giunta Comunale

Art. 32 - Composizione

Art. 33 - Ruolo e competenze generali

Art. 34 - Esercizio delle funzioni

Art. 35 - Decadenza e cessazione dalla carica della Giunta

Art. 36 - Dimissioni, cessazione e revoca di assessori

Art. 37 - Norme generali di funzionamento

Capo IV - Il Sindaco

Art. 38 - Ruolo e funzioni

Art. 39 - Rappresentanza legale

Art. 40 - Giuramento del Sindaco

Art. 41 - Linee programmatiche di mandato

Art. 42 - Il Vice Sindaco

Art. 43 - Poteri d'ordinanza

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - La partecipazione dei cittadini alla amministrazione comunale

Art. 44 - La partecipazione dei cittadini alla amministrazione comunale

Art. 45 - La partecipazione delle libere forme associative

Art. 46 - L'attività di partecipazione delle Consulte

Art. 47 - La partecipazione dei singoli cittadini

Capo II - La consultazione dei cittadini ed i referendum

Art. 48 - La consultazione dei cittadini

Art. 49 - Referendum consultivo

Capo III - La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

Art. 50 - Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

Art. 51 - Responsabilità del procedimento

Capo IV - L'azione popolare

Art. 52 - L'azione sostitutiva

Capo V - Il diritto d'accesso e d'informazione del cittadino

Art. 53 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

Art. 54 - Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

Capo VI - Difensore Civico

Art. 55 - Ruolo

Art. 56 - Prerogative e Funzioni

Art. 57 - Elezioni e Requisiti

Art. 58 - Rapporti con il Consiglio Comunale

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I - Organizzazione degli uffici e del lavoro

Art. 59 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 60 - Polizia Municipale

Capo II - Il Segretario Generale

Art. 61 - Ruolo e funzioni

Art. 62 - Il vice Segretario Generale

Capo III - I dirigenti

Art. 63 - Funzioni

Art. 64 - Direzione dell'organizzazione

Art. 65 - Conferenza dei dirigenti e conferenza di programma

Art. 66 - Commissione di disciplina

TITOLO V - CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE

Capo I - Articolazione territoriale-organi

Art. 67 - Articolazione territoriale

Art. 68 - Organi della Circoscrizione

Art. 69 - Composizione e funzionamento dei Consigli circoscrizionali

Capo II - Funzioni

Art. 70 - Funzioni proprie

Art. 71 - Funzioni delegate

Art. 72 - Organizzazione dell'attività

TITOLO VI - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I - Competenze dei Comuni

Art. 73 - Servizi Comunali

Capo II - Gestione dei servizi pubblici comunali

Art. 74 - Gestione in economia

Art. 75 - La concessione a terzi

Art. 76 - Le aziende speciali

Art. 77 - Le istituzioni

Art. 78 - Le società per azioni

## TITOLO VII - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Capo I - Convenzioni e consorzi

Art. 79 - Convenzioni

Art. 80 - Consorzi

Capo II - Accordi di programma

Art. 81 - Opere di competenza primaria del Comune

## TITOLO VIII - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Capo I - La programmazione finanziaria

Art. 82 - La programmazione di bilancio

Art. 83 - Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

Capo II - L'autonomia finanziaria

Art. 84 - Le risorse per la gestione corrente

Capo III - La conservazione e gestione del patrimonio

Art. 85 - La gestione del patrimonio

Capo IV - La revisione economico - finanziaria ed il rendiconto della gestione

Art. 86 - Il Collegio dei Revisori dei conti

Art. 87 - Funzioni

Art. 88 - Il rendiconto della gestione

Capo V - Appalti e contratti

Art. 89 - Procedure negoziali

Capo VI - Il controllo della gestione

Art. 90 - Finalità

Capo VII - Tesoreria e concessionario della riscossione

Art. 91 - Tesoreria e riscossione delle entrate

## TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 92 - Revisione dello statuto

Art. 93 - Disposizioni transitorie

**TITOLO I**  
**PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO**

**Capo I - La Comunità, l'Autonomia, lo Statuto**

Art. 1 - La Comunità e l'Autonomia

La Comunità locale di Nuoro è autonoma, ed è compartecipe dei comuni problemi e istanze delle popolazioni del Nuorese in particolare e della Sardegna in generale.

La Comunità locale realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dalla legge e dallo statuto comunale.

Il Comune assicura la valorizzazione della identità e dei caratteri distintivi propri della Comunità nuorese, attraverso la promozione dei valori etici, culturali, politici e religiosi che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni.

Si impegna a perseguire e tutelare i valori della pace, della libertà, della democrazia, della non violenza e della solidarietà, della giustizia, nel rapporto tra gli individui e i popoli.

Art. 2 - Lo statuto

Lo statuto, predisposto dal Consiglio Comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi della autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità e della trasparenza.

Lo Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia del Comune.

Lo statuto stabilisce altresì i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio.

## Capo II - Il Comune

### Art. 3 - Principi

Il Comune esercita il proprio ruolo e le proprie funzioni perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.

Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.

Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti pubblici e privati che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia e di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali.

Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri enti locali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee, per rendere armonico il processo complessivo di sviluppo del territorio nuorese.

Promuove e sostiene iniziative che sviluppino il processo di integrazione europea, favorendo la libertà, la solidarietà e la pace fra i popoli anche attraverso forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con le città che abbiano comuni caratteristiche storiche e culturali, promuovendo nella Comunità locale iniziative sociali di ricerca, di educazione e di cooperazione per la pace.

Favorisce, nello spirito della solidarietà umana, l'integrazione sociale nella Comunità nuorese degli immigrati e dei profughi politici e indirizza la propria azione per integrare nel tessuto cittadino i numerosi nuovi quartieri.

Opera per superare le discriminazioni esistenti tra i sessi e determinare azioni positive per effettive condizioni di pari opportunità, e assume il valore della differenza sessuale, quale piena affermazione della personalità della donna e di più libero rapporto tra donna e uomo.

Tutela l'integrità del proprio territorio e assume quale valore fondamentale la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente garantendo e adottando tutte le iniziative atte a proteggere le proprie risorse naturali ed a contrastare i fenomeni di inquinamento atmosferico, del suolo, acustico, delle acque.

Concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute dei cittadini, operando per assicurare la tutela della salubrità dell'ambiente urbano e dei luoghi di lavoro, favorendo una diffusa educazione sanitaria, promuovendo iniziative tese a sensibilizzare l'opinione pubblica sui valori umani e solidaristici che si esprimono anche nella donazione del sangue.

Sviluppa un efficiente sistema di assistenza sociale che salvaguardi in particolare i diritti degli anziani, dei minori, dei disabili, operando altresì per il completo abbattimento delle barriere architettoniche.

Riconosce e tutela i diritti dei bambini sanciti dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia, e favorisce forme specifiche di partecipazione alla vita della Comunità nuorese.

Opera, nell'ambito delle sue competenze, per rendere effettivo il diritto al lavoro, favorendo e orientando la creazione di nuove opportunità di lavoro, anche attraverso specifici interventi tesi al miglioramento del sistema produttivo locale, alla crescita della piccola e media impresa, dell'associazionismo cooperativo, del commercio, del turismo, del terziario avanzato, dell'artigianato, dell'agricoltura e della pastorizia, delle

arti e dei mestieri tipici locali.

Favorisce e adegua le attività ed i programmi di sviluppo alle innovazioni determinate dal progresso tecnologico e scientifico, promuovendo interventi anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, che favoriscano la ricerca scientifica, il miglioramento del sistema informativo, la modernizzazione della rete di comunicazione e servizi.

Opera per valorizzare il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme ed espressioni, sostenendo le libere forme associative quale momento di pluralismo associativo e istituzionale.

#### Art. 4 - Le funzioni

Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

Il Comune, ottemperando al principio di sussidiarietà, svolge funzioni proprie e conferite con leggi dello Stato e della Regione. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.

Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti.

Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria Comunità, nell'ambito della copertura degli oneri finanziari relativi alle stesse funzioni attribuite.

#### Art. 5 - L'attività amministrativa

L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.

Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

#### Art. 6 - Territorio, sede comunale, stemma e gonfalone

Il territorio del Comune di Nuoro si estende per ha 19.227 e confina con quello dei Comuni di Oliena, Orgosolo, Mamoiada, Orani, Orune, Dorgali, Benetutti.

Il Comune ha sede nel Palazzo Municipale.

Le adunanze del Consiglio si svolgono nella sede comunale e in casi eccezionali e per particolari esigenze anche in luoghi diversi dalla sede.

Il Comune di Nuoro ha come segno distintivo lo stemma storico concesso il 14 marzo 1945.

I colori tradizionali del Comune sono il verde e l'azzurro.

Il Comune fa uso del proprio gonfalone in occasione di cerimonie ufficiali e in altre particolari circostanze secondo le modalità fissate con regolamento.



Nelle occasioni in cui verrà esposta la bandiera Italiana, accanto ad essa dovrà essere esposta la bandiera della Regione Sardegna, del Comune di Nuoro e di quella Europea.

### **Capo III - La potestà regolamentare**

#### **Art. 7 - I regolamenti comunali**

I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.

La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.

I regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

## **Capo IV - Le funzioni di programmazione e pianificazione**

### **Art. 8 - Programmazione e pianificazione**

Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.

Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.

Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.

Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civile, economica e sociale della propria Comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.

Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla Comunità ed al di fuori di essa od all'organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio comunale.

## **Capo V - Collaborazione e rapporti con altri enti**

### **Art. 9 - Il Comune**

Il Comune di Nuoro, quale soggetto costituzionale equiordinato agli altri poteri della Repubblica, informa la sua azione a forme di collaborazione e cooperazione con lo Stato, la Regione e la Provincia nel rispetto delle rispettive autonomie e secondo i principi della Costituzione della Repubblica italiana.

### **Art. 10 - Lo Stato**

Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale del Governo.

Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

### **Art. 11 - La Regione**

Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

### **Art. 12 - La Provincia**

Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatica con quella degli altri comuni, nell'ambito provinciale.

La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.

Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

### **Art. 13 - La Comunità montana**

Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità montana l'esercizio di funzioni di competenza comunale, assegnando alla stessa le risorse necessarie. La deliberazione di delega è adottata in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Il Consiglio comunale esercita funzioni di indirizzo e di controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate.

**TITOLO II**  
**GLI ORGANI ISTITUZIONALI**

**Capo I - Gli organi del Comune**

***Sezione I - Gli organi di governo***

Art. 14 - Consiglio, Giunta, Sindaco

Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco. Spettano agli organi di governo la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.

La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi di governo per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, negli organi di governo del Comune e negli enti, aziende e istituzioni da essi dipendenti viene promossa la presenza di entrambi i sessi.

## **Sezione II - Promozione delle lingua sarda**

### Art. 15 - Uso della lingua sarda

Nel Consiglio comunale di Nuoro possono essere usate liberamente la lingua sarda e la lingua italiana.

L'Amministrazione garantisce, su richiesta di uno o più consiglieri, la traduzione di tali interventi resi in forma orale o scritta.

Degli interventi svolti in lingua sarda deve essere assicurata la verbalizzazione.

Nella successiva fase deliberativa e nei conseguenti documenti può essere usata la lingua sarda, purché al testo in lingua sarda sia accompagnato quello in lingua italiana.

Nella corrispondenza e nelle comunicazioni orali dei cittadini dirette all'Amministrazione comunale può essere usata la lingua sarda.

L'Amministrazione comunale si impegna ad adeguare le proprie strutture organizzative, anche attraverso corsi di aggiornamento e di qualificazione del personale dell'ente, al fine di conseguire le finalità cui si ispirano le norme del presente articolo.

La toponomastica delle località, delle vie, degli edifici pubblici e storici e di altri beni di rilevanza per la memoria storica del Comune, deve essere bilingue (nuorese-italiano).

## **Capo II - Il Consiglio comunale**

### **Sezione I - Attribuzioni del Consiglio**

#### **Art. 16 - Ruolo e competenze generali**

Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.

Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione di atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.

Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività di competenza generale del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.

Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Il funzionamento del consiglio si basa sui seguenti principi quadro:

- presentazione, discussione e approvazione delle proposte;
- pubblicità delle sedute;
- attività delle commissioni secondo quanto specificato nel regolamento;
- rispetto dei diritti dei consiglieri, con particolare riferimento a quelli riguardanti il diritto di informazione e partecipazione delle minoranze (v. T.U.).

#### **Art. 17 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo**

Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;

c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;

e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali e dagli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione degli

indirizzi generali di governo, approvati ai sensi dell'art. 34, comma 2 della l. n. 142/90.

Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei Conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

Il Consiglio formula indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni; può, altresì, esprimere indirizzi per orientare l'azione di tali rappresentanti.

Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

#### Art. 18 - Funzioni di controllo politico-amministrativo

Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:

- a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
- b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo statuto e della programmazione generale adottata.

La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.



## **Sezione II - Gli organi del Consiglio**

### **Art. 19 - L'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale**

Nella seduta di insediamento il Consiglio Comunale procede all'elezione dell'ufficio di presidenza del consiglio, che è composto dal presidente e da due vice presidenti.

Possono essere eletti componenti dell'ufficio di presidenza tutti i consiglieri in carica, ad eccezione del Sindaco.

Nell'ufficio di presidenza deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza.

L'elezione del presidente ha luogo per scrutinio segreto con il voto-favorevole dei due terzi dei consiglieri.

Se dopo la votazione nessun consigliere ha ottenuto tale maggioranza, nella stessa o in altra seduta per l'elezione del presidente, è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Eletto il presidente, si procede all'elezione dei due vice presidenti secondo la procedura stabilita per l'elezione del presidente.

Tali deliberazioni sono immediatamente esecutive e gli eletti assumono immediatamente le loro funzioni.

Il consigliere anziano svolge le funzioni di presidente fino all'elezione dello stesso e in caso di assenza o impedimento dei componenti l'ufficio di presidenza.

Il presidente o i vice presidenti che non adempiono agli obblighi del loro ufficio possono essere revocati dal Consiglio in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata a scrutinio segreto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di tre giorni e non oltre dieci dalla sua presentazione.

### **Art. 20 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio**

Il Presidente è l'oratore ufficiale dell'organo consiliare che rappresenta il Consiglio Comunale e ne tutela la dignità e le funzioni. Programma e dirige, presiedendo e convocando la conferenza dei capigruppo e secondo le norme dello statuto e del regolamento, i lavori del Consiglio e ne assicura il buon andamento e l'imparzialità. In particolare il presidente convoca il Consiglio, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, interpreta il regolamento, sentito, ove lo ritenga opportuno, il parere del Segretario e ne impone l'osservanza. Concede la parola, giudica della ricevibilità delle proposte, pone le questioni, determina l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne proclama il risultato.

Il presidente tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'effettivo esercizio delle loro funzioni, segue e coordina i lavori delle commissioni e assicura ad esse gli strumenti per un efficace funzionamento. In particolare assicura un'adeguata informazione preventiva ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale. Ciò in conformità a quanto disposto per legge e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

Il Presidente riceve le proposte di deliberazione, di mozione, di ordine del giorno, le interrogazioni e le interpellanze presentate dai consiglieri. Lo stesso è tenuto a convocare il Consiglio Comunale in un termine non superiore ai 20 giorni quando lo richiedano 1/5 dei consiglieri o il Sindaco nei modi previsti dal regolamento consiliare, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Il presidente svolge le altre funzioni assegnate dalla legge, da altre norme statutarie e dal regolamento.

I vice presidenti collaborano con il presidente e lo sostituiscono su sua delega e in caso di assenza o impedimento.

## Art. 21 - Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali

I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

- partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, secondo i modi e le forme previste dal regolamento consiliare;
- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
- presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:

- dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
- dal Segretario comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.

Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

I consiglieri dispongono presso la sede del Comune dei servizi necessari all'espletamento delle loro funzioni.

Ai consiglieri possono essere affidati dal Consiglio comunale speciali incarichi su materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nella delibera di incarico

Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza del Consiglio e delle commissioni per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto d'interessi.

I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

Il Consigliere anziano è il Consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la maggiore cifra individuale, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto. Nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta "anziano" secondo i requisiti sopra precisati.

Il Comune di Nuoro può stipulare, ai sensi dell'art. 23 della legge 816/85, polizze assicurative contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato. E' consentito, inoltre, il ristoro delle spese sostenute per la difesa, quando il processo penale, si sia concluso con formula assolutoria piena.

## Art. 22 - Decadenza e dimissioni dei consiglieri

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, comunicato in forma scritta al

Presidente, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, decade e viene sostituito nella prima seduta utile, e comunque entro venti giorni dalla decadenza. La decadenza viene pronunciata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, previa contestazione degli addebiti e relativa giustificazione del consigliere interessato.

Le dimissioni dalla carica di consigliere, sono disciplinate nel Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale in base a quanto previsto dalla Legge

#### Art. 23 - I gruppi consiliari

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti i gruppi consiliari devono costituirsi ufficialmente e dichiarare, con lettera scritta indirizzata al Presidente del Consiglio, al Sindaco e al Segretario Generale, il numero e il nome dei componenti, la denominazione del gruppo, il nome del consigliere nominato presidente del gruppo.

Le contestazioni sulla denominazione dei gruppi consiliari sono risolte con decisione del Consigliere anziano o del Presidente del Consiglio (se già eletto), sentita la conferenza dei capigruppo.

Per costituire un gruppo consiliare occorre un numero minimo di due componenti. I consiglieri singoli confluiscono nel gruppo misto, che acquista la prerogativa di gruppo quando risulta composto da almeno due membri.

I gruppi consiliari dispongono presso il comune di sedi, attrezzature e servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale, secondo quanto stabilito dal regolamento.

#### Art. 24 - La conferenza dei capigruppo

Il regolamento disciplina la conferenza dei capigruppo, che è presieduta dal Presidente del Consiglio e nella quale sono rappresentati tutti i gruppi consiliari. La conferenza interviene per concordare:

la programmazione dei lavori del Consiglio comunale;

l'esame preventivo dell'ordine del giorno e l'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del consiglio.

Alle riunioni partecipa di diritto il Sindaco.

La conferenza ha funzioni di commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio comunale.

Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo, ne disciplina il suo funzionamento, nonché i rapporti con il Sindaco, la giunta e le commissioni consiliari.

#### Art. 25 - Commissioni consiliari permanenti

Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri, istituisce nel proprio seno le commissioni consiliari permanenti e nomina i componenti entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti.

Il numero delle Commissioni è pari a quello degli Assessori in carica. Le materie di competenza delle singole commissioni sono le stesse attribuite agli assessori. Il Consiglio comunale può, tuttavia, con apposita delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, modificare le materie di competenza delle singole commissioni o aggiungere altre materie non comprese nelle deleghe agli assessori.

Ogni commissione è composta di 10 consiglieri in rappresentanza proporzionale della maggioranza e della minoranza. Il Segretario Generale del Comune ha il compito di determinare la rappresentanza numerica spettante alla maggioranza e alla minoranza e le rappresentanze proporzionali dei singoli gruppi consiliari. Le rappresentanze dei singoli gruppi consiliari vengono determinate sul totale dei commissari e, con decisione della conferenza dei capigruppo, è fissata la ripartizione

delle rappresentanze nelle singole commissioni. In caso di mancato accordo nella riunione dei capigruppo, si procede al voto in aula, a scrutinio segreto e per ogni singola commissione, con 2 votazioni separate, una per la maggioranza, una per la minoranza e possibilità di esprimere preferenze in numero pari alla quota assegnata, sia alla maggioranza che alla minoranza.

Ogni Commissione elegge nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio comunale o da chi ne fa le veci, il presidente, il vice presidente; il presidente nomina il segretario, scelto fra i funzionari del Comune, tenendo conto delle materie di competenza della commissione.

Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento, senza diritto di voto, del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri non componenti le commissioni. Possono, altresì, disporre l'audizione del Segretario generale, del Direttore generale, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e degli uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dipendenti degli enti e delle aziende comunali.

Il regolamento determina i poteri, le altre norme di funzionamento, il sistema di elezione dell'ufficio di presidenza delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori e degli atti.

#### Art. 26 - Commissioni speciali e comunali

Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.

Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri, il consiglio può costituire, nel suo seno, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai dirigenti comunali. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al consiglio. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.

La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dalla Giunta comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio comunale ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente alla amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico.

#### Art. 27 - Commissione delle Pari opportunità

E' istituita con la partecipazione delle donne elette, delle organizzazioni sindacali, associazioni e centri di iniziativa femminile, una commissione cittadina per le pari opportunità, con finalità di indirizzo e sollecitazione nell'attività comunale, competente a proporre misure ed azioni positive specificatamente rivolte alle donne per consentire effettive condizioni di parità.

L'azione dell'amministrazione, degli enti dipendenti o a partecipazione comunale, è

informata a criteri di uguaglianza sostanziale nell'accesso al lavoro e nel suo svolgimento, nell'istruzione e formazione professionale, nella valorizzazione delle attività culturali, sociali, del tempo libero.

#### Art. 28 - Commissione alle politiche giovanili

E' istituita, con la partecipazione dei giovani di età inferiore ai 30 anni, eletti nel Consiglio comunale, dalle Organizzazioni sindacali, Associazioni e Centri di iniziativa giovanile di cui all'art. 45, la Commissione alle politiche giovanili, con finalità di indirizzo e sollecitazione nell'attività comunale, competente a proporre misure ed azioni positive specificatamente rivolte ai giovani per consentirne una valida partecipazione.

La Commissione può essere consultata dagli organismi consiliari competenti nella programmazione e attuazione delle attività sociali, culturali e sportive inerenti la popolazione giovanile.

L'azione dell'amministrazione e degli enti dipendenti a partecipazione comunale è informata a criteri di valorizzazione ed attuazione delle politiche giovanili, intese a significarne il rapporto diretto con le istituzioni.

### **Sezione III - Norme di organizzazione del consiglio**

#### **Art. 29 - Norme generali di funzionamento**

Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.

Il Consiglio Comunale è presieduto e convocato dal presidente.

L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale spetta alla Giunta, al Sindaco e ai Consiglieri nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.

Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

Le sedute del Consiglio Comunale, si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per l'Approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo; mentre è convocato in seduta straordinaria negli altri casi.

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario comunale, coadiuvato dal funzionario preposto alla redazione del verbale.

#### **Art. 30 - Prima adunanza**

La prima seduta del consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi, sotto la presidenza del consigliere anziano, entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Il consiglio provvede alla convalida dei consiglieri e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi della legge, disponendo le eventuali surrogazioni.

Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio procede all'elezione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio Comunale.

La seduta prosegue, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, per il giuramento del Sindaco e per la comunicazione dei componenti della giunta.

#### **Art. 31 - Spese per le campagne elettorali**

Il deposito delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste per l'elezione del Consiglio comunale deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste e i candidati intendono vincolarsi. Tale documento viene affisso all'albo pretorio del Comune. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale le liste che hanno avuto candidati eletti e i candidati a Sindaco

eletti devono presentare il rendiconto delle spese, che viene egualmente affisso per i successivi trenta giorni all'albo pretorio.

Le modalità di redazione dei documenti e l'organo competente per la vigilanza sono indicati nel regolamento del Consiglio comunale.

### **Capo III - La Giunta Comunale**

#### **Art. 32 - Composizione**

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli assessori, il cui numero massimo è quello previsto dalla normativa vigente. Il Sindaco attribuisce a un assessore le funzioni di Vice Sindaco.

Il Sindaco può in qualsiasi momento stabilire un numero diverso di Assessori entro il limite massimo previsto dalla legge e gli stessi cessano dalla carica secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni permanenti, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

Gli Assessori possono essere nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, assicurando la presenza di entrambi i sessi.

Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

#### **Art. 33 - Ruolo e competenze generali**

La Giunta compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri soggetti.

E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.

L'attività deliberativa della Giunta Comunale è conforme al principio che attribuisce i poteri di indirizzo e controllo agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa spetta ai Dirigenti. La Giunta determina altresì i criteri e le modalità a cui si devono attenere i dirigenti nell'espletamento delle attività gestionali ed esecutive, stabilendo gli obiettivi da perseguire e mezzi necessari per realizzarli.

La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza, in particolare assume tutti i provvedimenti necessari a coordinare, indirizzare e dirigere l'attività di gestione. Ciò al fine di dare attuazione, nel quadro delle linee programmatiche, agli atti di indirizzo e a quelli fondamentali del Consiglio.

Il Sindaco affida a ogni assessore le funzioni di sovrintendenza su un particolare settore dell'amministrazione o su specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo quanto stabilito nelle linee programmatiche e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

#### **Art. 34 - Esercizio delle funzioni**

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.

Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di



sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. La modifica o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine. Assume le funzioni di Assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge e dal regolamento interno, l'Assessore più anziano di età.

#### Art. 35 - Decadenza e cessazione dalla carica della Giunta

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Le funzioni di Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.

Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Qualora le dimissioni siano presentate al protocollo dell'ente, il consiglio deve essere riunito entro cinque giorni dalla presentazione delle stesse. Il Consiglio viene sciolto, con contestuale nomina di un Commissario.

Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia ai sensi di legge

#### Art. 36 - Dimissioni, cessazione e revoca di assessori

Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di Assessori per altra causa, sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro verificarsi

Il Sindaco comunica, altresì, al consiglio la revoca di singoli componenti la Giunta, motivandola e indicando il nominativo del sostituto.

#### Art. 37 - Norme generali di funzionamento

La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della giunta stessa. Alle stesse partecipa il Segretario comunale, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione

Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune.

Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

La giunta può adottare un regolamento per la disciplina della propria attività.

## **Capo IV - Il Sindaco**

### **Art. 38 - Ruolo e funzioni**

Il Sindaco, nelle funzioni di capo della amministrazione comunale esprime e interpreta gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, rappresenta la Comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

Convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno; convoca i comizi per i referendum, le consultazioni popolari, l'elezione dei Consiglieri circoscrizionali.

Quale presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

Il Sindaco, unitamente alla giunta, verifica, per il tramite del Direttore generale, la conformità dell'attività gestionale ai programmi dell'amministrazione.

Il Sindaco può delegare competenze ad esso attribuite a singoli assessori, per ambiti omogenei di materie.

Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale e

Il Sindaco esercita le funzioni che gli vengono attribuite dalle leggi statali, anche relativamente al ruolo di autorità locale e regionale, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.

Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti. Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordinare gli orari e i periodi di apertura di uffici e servizi pubblici, esercizi commerciali, locali aperti al pubblico; gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

### **Art. 39 - Rappresentanza legale**

Spettano al Sindaco la rappresentanza legale dell'Ente e la decisione di stare in giudizio per conto dell'Ente.

### **Art. 40 - Giuramento del Sindaco**

Il Sindaco effettua davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

### **Art. 41 - Linee programmatiche di mandato**

Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di insediamento della Giunta, il Sindaco presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato amministrativo secondo le modalità indicate nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Con cadenza annuale e comunque entro il 30 settembre, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. A tal fine il Sindaco presenta al consiglio una relazione sullo stato di

attuazione delle linee programmatiche

Il Sindaco, ove ravvisi la necessità di un adeguamento del programma, sia in base alle risultanze della verifica e delle valutazioni sulle stesse espresse dal Consiglio, sia per motivi ed eventi sopravvenuti, provvede, sentita la Giunta, alle integrazioni e modifiche ritenute necessarie.

#### Art. 42 - Il vice Sindaco

Il Sindaco delega un Assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di vice Sindaco.

Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del vice Sindaco, o di vacanza della carica di Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore più anziano per età.

#### Art. 43 - Poteri d'ordinanza

Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze motivate contingibili e urgenti.

In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

### TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### **Capo I - La partecipazione dei cittadini alla amministrazione comunale**

##### **Art. 44 - La partecipazione dei cittadini alla amministrazione comunale**

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della Comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini. Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.

##### **Art. 45 - La partecipazione delle libere forme associative**

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento.

La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere Associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione e specificità, per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni di volontariato; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, dello spettacolo, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni femminili, dei giovani, degli anziani, dei minori e della famiglia ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

Un'apposita Commissione consiliare è preposta ad organizzare i rapporti fra gli organi del Comune e le Associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in appositi albi delle Associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e dal regolamento.

Per valorizzare e promuovere la partecipazione all'amministrazione delle libere associazioni ed organismi dei cittadini, il Comune di Nuoro istituisce le Consulte, organi che svolgono attività propositiva e di consultazione nei confronti del Consiglio comunale e degli altri organi elettivi.

Il Consiglio comunale entro due mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, approva l'apposito regolamento che dovrà contenere il numero e le competenze delle Consulte, oltre alla puntuale definizione degli Albi delle Associazioni ed organizzazioni di cui al comma precedente.

Le Consulte sono elette ogni tre anni dalle Associazioni ed organizzazioni registrate nei rispetti albi, con le modalità stabilite dal regolamento comunale per la partecipazione popolare, che fissa il numero dei componenti di ognuna. Ciascuna Consulta elegge il proprio Presidente.

Gli amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali ed i dipendenti di detti enti ed organismi non possono far parte delle Consulte di cui al quinto comma.

#### Art. 46 - L'attività di partecipazione delle Consulte

Le Consulte esercitano le loro funzioni consultive per invito degli organi istituzionali del Comune o su loro richiesta.

Le Consulte possono presentare al Sindaco proposte, istanze, petizioni, da questo trasmesse alla Commissione consiliare competente per l'istruttoria preliminare ed alla Giunta comunale per conoscenza. La Commissione, con la partecipazione del Sindaco e dell'Assessore interessato, decide circa l'ammissibilità della proposta all'ulteriore esame del Consiglio o della Giunta. Se la decisione è negativa, essa viene comunicata, con adeguate motivazioni, alla Consulta proponente, entro venti giorni dalla data di presentazione. Se la decisione è positiva viene trasmessa al Consiglio od alla Giunta, secondo le competenze, i quali provvedono a dare esito a quanto proposto o richiesto od a far conoscere, in caso di diniego, le motivazioni. La decisione è adottata nella prima riunione successiva all'invio della pratica da parte della Commissione consiliare e, comunque, entro trenta giorni dallo stesso.

Le consulte sono previamente e congiuntamente interpellate dal Consiglio, a mezzo del Sindaco e con l'intervento della Commissione consiliare competente e della Giunta comunale, all'atto dell'impostazione dei bilanci annuali e pluriennali, del programma degli investimenti, del piano regolatore generale e dei piani d'attuazione dello stesso d'iniziativa pubblica o privata e sul rendiconto dell'esercizio.

Il Sindaco, su invito della Commissione consiliare o della Giunta comunale, del singolo Assessore o di un terzo dei Consiglieri Comunali, richiede il parere della Consulta competente prima della presentazione al Consiglio di atti fondamentali che incidono in misura rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini.

Le Consulte esprimono i pareri loro richiesti con una relazione illustrativa delle motivazioni, entro 15 giorni dalla data nella quale perviene loro l'atto del Sindaco.

La Giunta comunale assicura alle Consulte l'invio di informazioni, comunicazioni, atti ad efficacia generale, insieme a copia del presente statuto, dei regolamenti e degli altri documenti utili per attivare la loro partecipazione propositiva all'amministrazione del Comune.

La Giunta comunale assicura alle Consulte i locali, i mezzi strumentali ed il personale necessario per l'esercizio della loro attività.

#### Art. 47 - La partecipazione dei singoli cittadini

Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte dal Sindaco all'esame istruttorio della Commissione permanente competente ed assegnate al competente organo collegiale che deve adottare, sulle stesse, motivata decisione la quale deve essere notificata a tutti i presentatori della proposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

La Commissione consiliare può invitare i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare delle loro proposte ed a fornire chiarimenti e precisazioni.

## Capo II - La consultazione dei cittadini ed i referendum

### Art. 48 - La consultazione dei cittadini

Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolare categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale, ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

I Consigli circoscrizionali organizzano, con le modalità indicate al precedente secondo comma, la consultazione dei cittadini della circoscrizione, deliberata dal Consiglio stesso e relativa a proposte di provvedimenti di competenza della circoscrizione o che interessino esclusivamente la popolazione ed il territorio della stessa. Le funzioni relative allo scrutinio dei risultati sono esercitate dal Segretario della circoscrizione. Il Presidente comunica i risultati della consultazione al Consiglio circoscrizionale ed al Sindaco, e provvede a darne pubblico avviso ai cittadini.

Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

### Art. 49 - Referendum consultivo

Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge e ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo quarto comma - relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firma autenticate nelle forme di legge, da almeno 1/10 elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità e ammissibilità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

- a) revisione dello statuto e dei regolamenti del Comune, delle circoscrizioni e di quelli delle aziende speciali;
- b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche

del personale e relative variazioni;

c) strumento urbanistico generale, piani attuativi e relative varianti;

d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

e) designazione, nomine o revoche di rappresentanti;

f) diritti delle minoranze etniche o religiose.

I referendum sono indetti dal Sindaco su conforme deliberazione della Giunta, si tengono entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento. Alla consultazione referendaria possono partecipare anche gli stranieri immigrati domiciliati da almeno due anni.

L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo conseguenti all'esito della consultazione. In caso di mancata adesione alle indicazioni referendarie, il Consiglio deve espressamente pronunciarsi con atto deliberativo contenente ampia ed adeguata motivazione, assunto con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

Il referendum consultivo è valido, qualora il numero dei votanti sia superiore al 50 % degli elettori iscritti a votare.

### **Capo III - La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo.**

#### **Art. 50 - Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo**

La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

La amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

La amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del Consiglio comunale e definitivamente stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal Consiglio entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente statuto. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

#### **Art. 51 - Responsabilità del procedimento**

Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

La Giunta comunale determina definitivamente, entro un mese dall'entrata in vigore dello statuto, in base alle proposte del Segretario comunale, l'unità organizzativa dipendente responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativi ad atti amministrativi di competenza comunale.

Con lo stesso atto deliberativo viene precisato il responsabile di ciascuna unità organizzativa ed il dipendente, alla stessa addetto, preposto a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento. Nello stesso atto viene stabilito il soggetto competente ad emettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale. Il regolamento comunale per il procedimento amministrativo, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto integra, con le modalità applicative, le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli della legge 7 agosto 1990 n. 241 e la Giunta comunale procede, nei venti giorni successivi, a verificare ed eventualmente modificare la deliberazione di cui al precedente comma, adeguandola a quanto stabilito dal regolamento.

Il regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati nei precedenti comma sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.



## **Capo IV - L'azione popolare**

### **Art. 52 - L'azione sostitutiva**

L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.

La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

## Capo V - Il diritto d'accesso e d'informazione del cittadino

### Art. 53 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

Tutti gli atti della amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento

La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.

Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune la Giunta istituisce servizi d'informazione dei cittadini, usufruibili nelle sedi delle Circoscrizioni ed in enti pubblici appositamente attrezzati; utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

### Art. 54 - Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigore del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata.

Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, quinto e sesto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

## Capo VI - Difensore Civico

### Art. 55 - Ruolo

Il Difensore civico svolge il ruolo e la funzione di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione a tutela dei diritti dei cittadini e della collettività, con particolare riferimento a quelli inerenti la imparzialità, la tempestività, l'efficacia e la trasparenza dell'azione nella Pubblica Amministrazione.

### Art. 56 - Prerogative e Funzioni

Il Difensore Civico non è sottoposto a nessuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune ed è soggetto alle sole norme statutarie, regolamentari e di legge.

E' compito del Difensore Civico segnalare, su richiesta di terzi o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione Pubblica e degli uffici che svolgono comunque funzioni pubbliche di interesse comunale.

In particolare il Difensore Civico ha il compito di:

- a) Intervenire nell'iter dei procedimenti amministrativi con note, sollecitazioni e segnalazioni, rivolte agli organi comunali per una più efficace definizione degli stessi;
- b) Avanzare nell'ambito delle proprie competenze proposte al Consiglio comunale;
- c) Segnalare al Sindaco eventuali infrazioni commesse dai dipendenti comunali, o di aziende dipendenti dal Comune, al fine di attivare una volta effettuati gli opportuni accertamenti, il conseguente procedimento disciplinare;
- d) Intervenire presso Enti, Istituzioni o Consorzi cui partecipa il Comune che comunque svolgono attività di servizio per i cittadini per segnalare disfunzioni o irregolarità e proporre eventualmente rimedi.

Il regolamento stabilisce il rimborso spese spettante al Difensore Civico e definisce i criteri di organizzazione e funzionamento del relativo ufficio.

Agli atti, verbali e scritti del Difensore Civico deve essere sempre data risposta formale in tempi congrui da parte degli organi competenti.

Al Difensore Civico sono messi a disposizione da parte della P.A. tutti gli atti e documenti necessari all'espletamento del mandato.

### Art. 57 - Elezioni e Requisiti

Può essere eletto Difensore Civico chi possiede i requisiti richiesti per l'eleggibilità a Consigliere comunale; sono altresì richieste doti di moralità, competenza amministrativa ed imparzialità.

Il Difensore Civico, che deve possedere al momento della candidatura tutti i requisiti richiesti, è eletto a suffragio universale contemporaneamente al C.C. e dura incarica per tutta la legislatura.

I candidati possono essere proposti da Associazioni Apartitiche, da Istituzioni e da almeno 500 cittadini aventi diritto di voto entro i termini previsti per la presentazione delle liste per il Consiglio Comunale. Tutte le candidature valide sono inserite in una unica lista in ordine alfabetico.

Ogni cittadino può esprimere un solo voto e risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

In caso di dimissioni o impedimento a svolgere il ruolo, a parità di requisiti, subentra il secondo dei votati e così via.

Fino alla fine della presente legislatura il Difensore Civico sarà eletto dal C.C., con votazione segreta, con la maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati su candidature proposte da Associazioni Apartitiche. Istituzioni o da almeno 500 cittadini aventi diritto di voto.

Nel caso che nella prima votazione nessuno dei candidati abbia riportato la

maggioranza richiesta si procede ad una seconda votazione.

Se anche in questa votazione nessun candidato abbia riportato i 2/3 dei voti dei Consiglieri assegnati risulterà eletto il candidato che in successiva votazione abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti rispetto ai Consiglieri assegnati.

Avvenuta l'elezione il Sindaco proclama eletto il Difensore Civico e procede ad informare la cittadinanza.

#### Art. 58 - Rapporti con il Consiglio comunale

Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di gennaio, una relazione scritta sulla attività svolta nell'anno precedente evidenziando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Il Consiglio comunale discute la relazione di cui al comma precedente, entro i termini e con le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

## TITOLO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

### **Capo I - Organizzazione degli uffici e del lavoro**

#### Art. 59 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i dirigenti responsabili, coordinati dal Segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria, la Giunta comunale, su proposta della Conferenza dei dirigenti, dispone entro il mese di novembre il piano occupazionale e quello della mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell'anno successivo.

L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi collegiali e le determinazioni adottate dalla Conferenza dei dirigenti, in base alle valutazioni acquisite dall'apposito ufficio preposto alla gestione organizzativa, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

#### Art. 60 - Polizia Municipale

Il Comune di Nuoro predispone le misure adeguate per assicurare il pieno espletamento delle funzioni attribuite dalla legge, dal presente Statuto dai

regolamenti al Corpo di Polizia Municipale, quale garante della vigilanza del rispetto delle disposizioni normative sul territorio e tutore dell'ordine pubblico ricercando adeguato coordinamento con tutte le forme preposte istituzionalmente.

La Polizia Municipale, quale ufficio ad ordinamento speciale, è disciplinata da specifico regolamento che evidenzia i compiti, l'organizzazione e l'ordinamento, valorizzando il profilo di vigile di quartiere e la relativa previsione di opportune intese con l'istituzione territoriale di decentramento.

## **Capo II - Il Segretario Generale**

### **Art. 61 – Segretario Generale**

Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco dopo essere stato scelto secondo le vigenti disposizioni in materia.

Il Segretario generale svolge i compiti e le funzioni conferitegli dalla Legge e dai CCNL vigenti ed esercita ogni altra funzione attribuitagli da regolamenti del Comune o conferitagli dal Sindaco conformemente a quanto stabilito dalle leggi vigenti.

Il Segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei dirigenti, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

Il Segretario Generale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

### **Art. 62 - Il vice Segretario Generale**

Il vice Segretario Generale esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento, anche solo momentaneo, adempiendo a tutti gli atti ad esso dalla legge demandati, ivi comprese le rogazioni dei contratti.

La qualifica predetta è attribuita al dipendente di livello apicale preposto alla direzione dell'area funzionale amministrativa comprendente gli uffici ed i servizi di segreteria comunale.

Nella prima applicazione del presente statuto la qualifica di vice Segretario generale rimane attribuita al dipendente che è titolare della stessa secondo l'attuale ordinamento del personale.

### **Capo III - I dirigenti**

#### **Art. 63 - Funzioni**

I dirigenti organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.

E' attribuita ai dirigenti l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici e servizi da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti delle responsabilità gestionali di cui al presente comma, con norme che si uniformano al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario comunale e i dirigenti, che deve assicurare il raccordo delle relazioni tra le strutture operative dell'ente, in modo da garantire la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.

I dirigenti, nell'esercizio dell'attività di gestione amministrativa, elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi; predispongono proposte di atti deliberativi e ne assicurano l'esecuzione; disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate. Nell'ambito delle competenze di gestione amministrativa i dirigenti dispongono l'attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi elettivi, con tutti i compiti e le potestà a tal fine necessari, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Gli atti a rilevanza esterna di competenza dei dirigenti sono definiti dal regolamento, che fissa i limiti della loro potestà discrezionale; non possono comportare impegni di spesa e costituiscono, di regola, atti dovuti in forza di legge, di statuto, di regolamento od in attuazione di deliberazioni adottate dagli organi elettivi.

I dirigenti presiedono le commissioni di gara per gli appalti di opere e servizi e per l'alienazione di beni, di competenza del settore al quale sono preposti. Assumono la responsabilità della procedura relativa alla gara e stipulano i contratti in rappresentanza della amministrazione comunale.

I dirigenti presiedono le commissioni di concorso per il reclutamento del personale del settore da loro dipendente, escluso il personale delle qualifiche dirigenziali.

Le norme per il conferimento ai dirigenti della titolarità degli uffici sono stabilite dal regolamento.

I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

#### **Art. 64 - Direzione dell'organizzazione**

Il settore funzionale costituisce la struttura di massima dimensione presente nell'ente ed è diretto obbligatoriamente da un funzionario provvisto di qualifica dirigenziale. Nel caso di momentanea vacanza del posto la Giunta comunale incarica un dirigente della reggenza del settore, il quale cumula tale incarico con le competenze già esercitate.

Gli uffici ed i servizi sono strutture sotto ordinate al settore, dirette da funzionari provvisti di qualifica dirigenziale o dotati di alta specializzazione nelle funzioni



esercitate dalla struttura.

Le unità operative ed organizzative, strutture di base dell'organizzazione, sono dirette dai dipendenti di qualifica più elevata previsto dalla dotazione organica della struttura.

Per la realizzazione di programmi ed il conseguimento di obiettivi che per la loro particolare rilevanza e l'unitarietà dell'azione da attuare richiedono per medio tempo l'attività coordinata di più settori questi, pur mantenendo la loro autonomia, vengono temporaneamente associati, con deliberazione del Consiglio comunale, in area d'intervento funzionale alle realizzazioni suddette. La deliberazione del Consiglio definisce l'area coordinata funzionalmente, determina i settori dai quali è costituita, incarica il dirigente di livello apicale preposto a dirigerla, stabilendo la durata dell'incarico e l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo a quello del quale il dipendente prescelto è già titolare. Il rinnovo dell'incarico nel caso di prosecuzione del programma o del progetto-obiettivo, oppure l'affidamento di altro incarico di direzione di area funzionale allo stesso dipendente è disposto con provvedimento che è motivato con la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione all'attuazione dei programmi, al conseguimento degli obiettivi, al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati raggiunti dal dirigente risulti inadeguato. Il trattamento economico aggiuntivo cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

I posti di responsabili degli uffici o servizi, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, di cui al secondo comma, possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico od eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti sopra richiesti per la qualifica da ricoprire. La durata del contratto è rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato l'assunzione e non può comunque avere scadenza che si protragga di oltre sei mesi dalla cessazione del Consiglio comunale in carica al momento dell'inizio del rapporto, salvo proroga da accordarsi con apposito atto deliberativo.

Il regolamento può prevedere che il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, si avvalga di collaborazione esterne ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento d'incarico definisce la durata - non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo - il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'ente.

#### Art. 65 - Conferenza dei dirigenti e conferenza di programma

La conferenza dei dirigenti è presieduta dal Segretario comunale ed è costituita da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali dipendenti dal Comune. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro. La conferenza definisce le linee d'indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale di cui al precedente art. 59. La conferenza dei dirigenti tiene le sue riunioni almeno una volta ogni due mesi ed in ogni occasione in cui il Segretario comunale, per propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne constati la necessità.

Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali, il Segretario comunale convoca una conferenza dei dirigenti dei settori interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare, nel più breve tempo, le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del Comune.

I verbali delle riunioni sono trasmessi dal Segretario comunale al Sindaco ed al vice Sindaco.

Art. 66 - Commissione di disciplina

E' istituita presso il Comune la commissione disciplina, composta nel seguente modo:

- a) Sindaco o suo delegato;
- b) Segretario Generale;
- c) Un dipendente eletto annualmente dall'assemblea generale del personale dell'ente secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

## TITOLO V CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE

### **Capo I - Articolazione territoriale-organ**

#### Art. 67 - Articolazione territoriale

Il Comune, per assicurare l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati alla loro razionale organizzazione, articola il proprio territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, organismi di partecipazione e di consultazione, di gestione dei servizi di base e di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto il Consiglio comunale, consultati gli altri organismi di partecipazione popolare previsti dallo statuto stesso, procede alla suddivisione del territorio comunale in circoscrizioni, tenendo conto che i confini debbono coincidere con le suddivisioni amministrative ed elettorali esistenti. Con lo stesso provvedimento viene determinato il numero delle circoscrizioni.

Il numero ed i confini delle circoscrizioni possono essere modificati, anche a seguito di iniziativa popolare, tenuti presenti i criteri di cui al precedente comma, con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere espresso da tutti i Consigli circoscrizionali.

Il nuovo ordinamento territoriale delle circoscrizioni, stabilito secondo quanto previsto dal secondo comma, entrerà in vigore con la prima elezione dei Consigli comunali successiva all'adozione del presente statuto, restando prorogato fino a quel momento l'assetto attualmente esistente.

#### Art. 68 - Organi della Circoscrizione

Sono organi della Circoscrizione il Consiglio circoscrizionale ed il Presidente.

Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune. E' eletto a suffragio universale, secondo le norme stabilite dalla legge.

Il Consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il Presidente.

Il Presidente rappresenta il Consiglio circoscrizionale ed esercita le funzioni stabilite dal regolamento, insieme a quelle che gli vengono delegate dal Sindaco anche quale ufficiale del Governo.

I Consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale, limitandosi dopo la indizione dei comizi elettorali e fino alla elezione dei nuovi Consigli, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Lo scioglimento o la cessazione anticipata del Consiglio comunale determinano il rinnovo anche dei consigli circoscrizionali. Si applicano, verificandosi tali condizioni, le disposizioni di cui al precedente comma.

#### Art. 69 - Composizione e funzionamento dei Consigli circoscrizionali

La composizione ed il funzionamento dei Consigli circoscrizionali, sono stabiliti, per quanto non previsto dallo statuto, dall'apposito regolamento.

Il regolamento determina:

- a) il numero dei componenti dei Consigli circoscrizionali, che non può essere superiore ai due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune;
- b) le modalità per l'elezione del Presidente del Consiglio circoscrizionale;
- c) le attribuzioni ed il funzionamento degli organi della circoscrizione;
- d) le modalità con le quali i Consigli di circoscrizione hanno accesso agli atti del Comune e delle sue aziende ed istituzioni e sono agli stessi comunicate le informazioni richieste per l'esercizio delle loro funzioni;
- e) le modalità relative al controllo di legittimità degli atti del Cons. circoscrizionale.

## Capo II - Funzioni

### Art. 70- Funzioni proprie

Le circoscrizioni sono organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base.

Il Consiglio circoscrizionale organizza, secondo le norme del presente statuto e del regolamento, la partecipazione dei cittadini della circoscrizione all'amministrazione del Comune, attivandone l'iniziativa propositiva rivolta a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi. Esercita, quale rappresentanza eletta dalla circoscrizione, la partecipazione all'attività del Comune con proprie iniziative e proposte.

Il Consiglio circoscrizionale:

- a) esprime parere richiesti dagli organi del Comune sugli atti e sulle materie previste dal regolamento;
- b) concorre alla migliore riuscita, nell'ambito della circoscrizione, delle consultazioni e dei referendum consultivi rivolti a tutti i cittadini del Comune.

Il Consiglio circoscrizionale effettua la gestione, nell'ambito della circoscrizione, dei servizi comunali di base, definiti specificatamente dal regolamento.

Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo sono stabilite dal regolamento.

### Art. 71 - Funzioni delegate

Il regolamento può prevedere la delega ai Consigli circoscrizionali delle funzioni deliberative nelle materie comunali specifiche.

Le deleghe di cui al precedente comma sono conferite con deliberazione del Consiglio comunale in base a programmi di massima nei quali sono fissati gli indirizzi d'intervento e previsti i fondi che con tale atto vengono impegnati in bilancio.

### Art. 72 - Organizzazione dell'attività

Nell'ambito dell'organizzazione complessiva del Comune sono stabilite le dotazioni di personale attribuite alle circoscrizioni di decentramento.

La responsabilità organizzativa dell'ufficio circoscrizionale è attribuita ad un dipendente comunale che assume la qualifica di Segretario della circoscrizione. Il conferimento e la revoca dell'incarico sono disposti dalla Giunta comunale, udito il parere del Consiglio circoscrizionale.

Il regolamento disciplina:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio circoscrizionale;
- b) i compiti e le responsabilità del Segretario della circoscrizione;
- c) la gestione contabile dei fondi economici attribuiti alla circoscrizione per il funzionamento dell'ufficio.

**TITOLO VI**  
**I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**

**Capo I - Competenze dei Comuni**

Art. 73 - Servizi Comunali

Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.

Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

## Capo II - Gestione dei servizi pubblici comunali

### Art. 74 - Gestione in economia

Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livello qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

### Art. 75 - La concessione a terzi

Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.

La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

### Art. 76 - Le aziende speciali

La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri Comunali e circoscrizionali e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune od altre aziende speciali comunali.

Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Su proposta del Sindaco il Consiglio procede alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio d'amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.

Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestione dell'azienda con le conseguenti responsabilità. Le modalità della nomina del Direttore sono disciplinate dallo statuto dell'azienda.

L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività

a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto. Il Consiglio provvede all'adozione dei nuovi statuti e regolamenti delle aziende speciali esistenti rendendoli conformi alla legge e alle presenti norme.

#### Art. 77 - Le istituzioni

Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica.

Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento, il quale dovrà prevedere la presenza della rappresentanza delle Associazioni di cui all'art. 41 del presente statuto.

Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.

Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato con le modalità previste dal regolamento.

L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

#### Art. 78 - Le società per azioni

Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluri-comunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti

predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio comunale.



## TITOLO VII FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

### **Capo I - Convenzioni e consorzi**

#### Art. 79 - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica, organizzativa e qualitativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e la Provincia secondo la normativa vigente e con eventuali altri Enti quando leggi speciali nazionali e regionali lo consentono, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

#### Art. 80 - Consorzi

Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

- a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
- b) lo statuto del Consorzio.

Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

Sono organi del Consorzio:

- a) l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;
- b) il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.

I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.

Il Consiglio d'amministrazione e il suo Presidente durano in carica cinque anni, decorrenti dalla data di nomina

L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo statuto.

Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio d'amministrazione a quelli della Giunta.

Entro il 12 giugno 1992 sarà provveduto, anche in deroga ai limiti di durata previsti dagli atti costitutivi, alla revisione dei consorzi in atto ai quali partecipa questo Comune, adottando i provvedimenti di trasformazione o soppressione conseguenti a quanto dispongono la legge e lo statuto.

## Capo II - Accordi di programma

### Art. 81 - Opere di competenza primaria del Comune

Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

Il Sindaco, con proprio atto formale, previo assenso del Consiglio o della Giunta a seconda della rispettiva competenza, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

Qualora l'accordo determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'amministrazione comunale in relazione alle sue competenze e all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

**TITOLO VIII**  
**GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E CONTABILITA'**

**Capo I - La programmazione finanziaria**

Art. 82 - La programmazione di bilancio

La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la Commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione.

Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.

Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il 31 ottobre, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Art. 83 - Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

## **Capo II - L'autonomia finanziaria**

### **Art. 84 - Le risorse per la gestione corrente**

Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

### **Capo III - La conservazione e gestione del patrimonio**

#### **Art. 85 - La gestione del patrimonio**

La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare le più elevate redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione o affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Eventuali deroghe devono essere giustificate da comprovati motivi di interesse pubblico.

I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

## **Capo IV - La revisione economico-finanziaria ed il rendiconto della gestione**

### **Art. 86 - Il Collegio dei Revisori dei conti**

Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone la normativa vigente.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.

Le proposte di nomina dei revisori devono essere adeguatamente motivate in relazione ai titoli ed alle esperienze professionali richieste.

Per i revisori valgono le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale. Non possono inoltre esercitare la funzione di revisori i Consiglieri e gli amministratori comunali in carica.

Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente.

### **Art. 87 - Funzioni**

Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale esprimendo rilievi e proposte tendenti a migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione; attesta l'esatta quantificazione e rappresentazione dei dati contabili.

Collabora inoltre con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le seguenti modalità:

- a) esprimendo collegialmente al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, un parere consultivo sui suoi contenuti;
- b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
- c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
- d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del conto consuntivo e, su invito del Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti;
- e) presentando al Consiglio, con scadenza trimestrale, una relazione sulla propria attività, evidenziando le eventuali irregolarità e disfunzioni riscontrate e proponendo gli opportuni interventi.

### **Art. 88 - Il rendiconto della gestione**

I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Il procedimento relativo al Rendiconto di gestione è disciplinato dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

## Capo V - Appalti e contratti

### Art. 89 - Procedure negoziali

Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutazioni, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio comunale o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:

- a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente nominato, di volta in volta, dal Sindaco.



## **Capo VI - Il controllo della gestione**

### **Art. 90 - Finalità**

Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dalla legge.

Il Regolamento di contabilità stabilisce la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo compreso quello di gestione, anche attraverso la costituzione di un apposito ufficio.

Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

## **Capo VII - Tesoreria e concessionario della riscossione**

### **Art. 91 - Tesoreria e riscossione delle entrate**

Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.

La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, al forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

**TITOLO IX**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 92 - Revisione dello statuto

Le modifiche dello statuto e la sua totale sostituzione sono deliberate ai sensi della normativa vigente.

Le proposte di modifica statutaria devono essere istruite dall' Ufficio di Presidenza.

Art. 93 – Disposizioni transitorie

L'efficacia del presente statuto viene integrata dai regolamenti vigenti in quanto compatibili. Le norme dei regolamenti comunali che contrastano con le attuali disposizioni statutarie sono da considerarsi tacitamente abrogate.

I principi statutari che richiamano norme regolamentari con essi compatibili sono immediatamente applicabili.